



# *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e  
paritarie con plessi posti nella Provincia di  
Frosinone

*LORO PEC*

e, p.c.:

Agli Uffici scolastici provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,  
scuola e diritto allo studio universitario, politiche  
per la ricostruzione della Regione Lazio

All' Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria  
della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale  
«Istruzione e ricerca»

Oggetto: ordinanza 6 marzo 2021, n. 200007, del Presidente della Regione Lazio – “zona rossa” per i Comuni della Provincia di Frosinone.

Con ordinanza 6 marzo 2021, n. 200007, il Presidente della Regione Lazio ha individuato quale “zona rossa” i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone, in considerazione del preoccupante andamento dell'epidemia in corso.

Dall'8 marzo sino al 22 marzo, in particolare:

- sono sospese le attività scolastiche e didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di istruzione (cfr. punto “D” dell'ordinanza);
- è consentito svolgere attività didattiche in presenza solo «*qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali*» (cfr. punto “D” dell'ordinanza);
- è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dai predetti Comuni, nonché all'interno degli stessi, ma sono comunque consentiti gli spostamenti per lavoro nonché «*necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in*



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

*presenza nei limiti in cui la stessa è consentita»* (cfr. punto “A.2” dell’ordinanza).

Dall’8 marzo sino al 22 marzo, pertanto:

- le istituzioni scolastiche dei Comuni della Provincia di Frosinone potranno svolgere le attività didattiche laboratoriali in presenza;
- gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole dei Comuni della Provincia potranno, a richiesta, frequentare in presenza;
- ogni altra attività scolastica, inclusa l’amministrazione, sarà svolta esclusivamente a distanza;
- il personale scolastico residente nei Comuni della Provincia di Frosinone e titolare in scuole di altri Comuni che non siano “zona rossa” potrà continuare a recarsi sul luogo di lavoro;
- le istituzioni scolastiche dei Comuni della Provincia di Frosinone non sostituiranno più, di norma, il personale collaboratore scolastico eventualmente assente;
- le predette istituzioni scolastiche non sottoscriveranno nuovi contratti di collaboratore scolastico ai sensi dell’articolo 23I-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). I contratti già sottoscritti proseguiranno, giacché la disposizione che prevedeva che «*In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo*» è stata abrogata e sostituita dalla seguente: «*In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale [in questione] assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.*»

Il direttore generale

*Rocco Pinneri*